

## SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 458 DEL 30/06/2015

#### OGGETTO:

**Approvazione modificazione n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, commi 12 e 13 della L. R. 56/77 e s.m.i.**

Premesso che:

- il Comune di Brandizzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con D.G.R. n. 13-10374 del 08.09.2003, successivamente modificato con le Varianti Parziali n. 1, n. 2 e n. 3;
- con riferimento alle fasce di rispetto stradali, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) all'art. 26 prevede testualmente che:
  - *1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.*
  - *2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
    - *a) 60 m per le strade di tipo A;*
    - *b) 40 m per le strade di tipo B;*
    - *c) 30 m per le strade di tipo C;*
    - *d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;*
    - *e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.*
  - *3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
    - *a) 30 m per le strade di tipo A;*
    - *b) 20 m per le strade di tipo B;*
    - *c) 10 m per le strade di tipo C.*
- le Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente all'art. 50, punto 1, prescrivono testualmente che:
  - 1. Il PRG individua, in conformità alle vigenti leggi di settore, le geometrie e le dimensioni delle fasce e delle zone di rispetto della viabilità stradale e ferroviaria, dei cimiteri e degli impianti tecnologici.**
    - a) Stradali

- 1) *Ai fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto della viabilità il P.R.G.C. ha adottato la classificazione delle strade prevista dall'art. 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495.*

*Nel territorio del Comune di Brandizzo sono così state individuate sulla cartografia di progetto (P2) con apposita sigla:*

*- autostrade, tipo A;*

*- strade extraurbane principali, tipo B*

*- strade extraurbane secondarie, tipo C;*

*- strade locali, urbane o extraurbane, comunali, tipo F.*

- 2) *Nel rispetto dei disposti dell'Art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1993, n° 147 fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non potranno essere inferiori a:*

*- 60 m per le autostrade di tipo A;*

*- 40 m per le strade di tipo B;*

*- 30 m per le strade di tipo C;*

*- 20 m per le strade di tipo F;*

*- 10 m per le strade di tipo F, ma a carattere vicinale.*

- 3) *Nel centro abitato, all'interno del Centro Storico (I.U.A.) l'edificazione di fabbricati dovrà rispettare l'allineamento esistente lungo il fronte stradale con le eventuali specificazioni riportate nelle tavole P2.2 di progetto.*

- da quanto si evince dalla lettura delle disposizioni contenute nelle NTA, il PRGC non detta disposizioni in merito a quanto previsto al punto 3 dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero per le distanze da rispettare fuori dai centri abitati, all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale;

Considerato che:

- in relazione al principio consolidato di prevalenza della norma di livello sovraordinato (cui appartiene il codice della strada e suo regolamento di esecuzione e attuazione) rispetto a quella locale (cui appartiene il PRGC), appare evidente come il PRGC non abbia autonomia rispetto ad una disposizione nazionale se non per le parti consentite dal regolamento di attuazione (fasce di rispetto interne ai centri abitati);
- la evidenziata carenza normativa tra il testo delle NTA del PRGC e le disposizioni nazionali sulle fasce di rispetto delle aree edificabili o trasformabili, anche se non voluta, appare in contrasto con la espressa volontà del PRGC di adeguarsi alle norme sovraordinate;
- non è, per altro, in dubbio che le zone urbanistiche di cui trattasi siano riconducibili alle disposizioni dettate dal Codice della strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, in quanto aree esterne al centro abitato ma trasformabili per nuovi insediamenti, indipendentemente dal fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali il PRGC non fosse ancora approvato;
- la norma statale é applicabile in forza della sua autonomia, integrando una carenza delle disposizioni dell'art. 50 del PRGC e che pertanto in tali fattispecie, le fasce di rispetto stradali applicabili, in relazione alla classificazione delle strade, sono quelle imposte dal citato DPR n. 495/92;

Premesso e considerato quanto sopra, ritenuto tuttavia opportuno procedere all'adozione di atto deliberativo, ai sensi dell'art. 17, punti 12 e 13, della L. R. n. 56/77 e s.m.i., (legge urbanistica regionale) che abbia natura attestativa/ricognitiva di un effetto di legge senza nulla aggiungere a quanto già applicabile per effetto diretto del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel quale si disponga che in tutte le fattispecie individuate più sopra debbano applicarsi direttamente le norme di rango superiore come individuate dalle disposizioni citate;

Considerato che la modifica proposta rientra nel disposto di cui all'art. 17, comma 12, lettera a), della Legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i e che la stessa non costituisce variante del Piano Regolatore Generale Comunale;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., le modificazioni di cui al comma 12, sono assunte dal Comune con Deliberazione consiliare e la medesima Deliberazione è trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla città metropolitana;

Richiamata la legislazione citata in premessa;

Vista la Legge Urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150 e s. m.i.;

Vista la Legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i.

Visti l'allegato parere in ordine tecnico rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti lo Statuto comunale, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### PROPONE

1) Di approvare la modificazione n. 9 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, commi 12 e 13, della Legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i., (legge urbanistica regionale) avente finalità di meglio definire e quantificare i limiti dimensionali delle fasce di rispetto stradali nei casi di zone urbanistiche *“previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi”* poste al di fuori da centro abitato, disponendo che per le stesse sono direttamente applicabili, in relazione alla classificazione delle strade, le disposizioni dettate dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2) Di dare atto che la modifica proposta rientra nel disposto di cui all'art. 17, comma 12, lettera a), della Legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i.

3) Di dare, altresì, atto che, secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 12 e 13, della Legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i., la modifica non costituisce variante al P.R.G. e che la stessa è assunta dal Comune con deliberazione consiliare e trasmessa successivamente alla Regione, alla Provincia o alla città metropolitana.

4) Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia i conseguenti ed opportuni adempimenti di carattere gestionale.